

Avv. Aldo Casalinuovo
Patrocinante in Cassazione

Avv. Raffaele Silipo
Patrocinante in Cassazione

Avv. Bruno Nisticò

Avv. Ernesto Macrì

Roma, 4 dicembre 2007

Spett.le
S.I.O.T.
Via N. Martelli 3
00197 Roma

Alla c..a del Presidente S.I.O.T.
Prof. Lanfranco Del Sasso

Oggetto: Responsabilità professionale – sentenza della Corte di Cassazione del 30/07/2004, n. 14638

La Cassazione, nella sentenza citata, ha stabilito che l'obbligo di informazione deve riguardare pure lo stato di efficienza ed il livello delle dotazioni di cui dispone la struttura sanitaria cui il paziente si rivolge.

La Suprema Corte, infatti, ha affermato che *“il consenso informato, personale del paziente o di un proprio familiare, in vista di un intervento chirurgico o di altra terapia specialistica o accertamento diagnostico invasivi, non riguardano soltanto i rischi oggettivi e tecnici in relazione alla situazione soggettiva e allo stato dell'arte della disciplina, ma riguardano anche la concreta, magari momentaneamente carente situazione ospedaliera, in rapporto alle dotazioni e alle attrezzature, e al loro regolare funzionamento, in modo che il paziente possa non soltanto decidere se sottoporsi o meno all'intervento, ma anche se farlo in quella struttura ovvero chiedere di trasferirsi in un'altra”*.

Tuttavia, il giudice di legittimità ha precisato che tale obbligo di informazione riguarda i soli rischi prevedibili e non anche gli esiti anomali, e si estende ai rischi specifici rispetto a determinate scelte alternative e alle vari fasi degli stessi che assumono una propria autonomia gestionale, e, in particolare, ai trattamenti anestesiológicos.

In definitiva, quindi, il paziente deve conoscere lo stato di efficienza della struttura sanitaria, come deve essere informato dei rischi tecnici dell'intervento che si appresta a

subire e deve conoscere adeguatamente lo stato di efficienza e dotazioni della struttura in cui è ricoverato. La responsabilità e i doveri del medico, infatti, non riguardano soltanto l'attività propria e dell'eventuale equipe, ma si estende allo stato di efficienza ed al livello di dotazioni della struttura sanitaria in cui presta la sua attività e ciò si traduce in un dovere di informazione al paziente.

Avv. Ernesto Macrì